

**SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**  
**ai sensi del D.LGS. 81/2008 s.m.i.**

**RICHIESTA INFORMAZIONI SUI RISCHI PRESENTI NEI LOCALI DI LAVORO DELLE**  
**AZIENDE CHE OSPITANO GLI STUDENTI DEI CORSI PER**  
***OPERATORI PER CURA DELLA PERSONA***  
**PER PERIODI DI STAGE**

(compilazione a cura del datore di lavoro dell'azienda ospitante e da riconsegnare prima dell'inizio dello stage)

**ANAGRAFICA AZIENDA OSPITANTE**

AZIENDA:	DATA:
SEDE:	
ATTIVITA':	
DURATA STAGE: Data inizio ..... Data fine .....	

L'azienda ospitante, relativamente a quanto previsto dall'art. 6 commi 1, 2, 3 e 5 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977 "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti", ha tenuto conto del divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I della presente informativa.

Tuttavia, per necessità, qualora le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I debbano essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale il datore di lavoro si impegna a (condizioni imprescindibili):

- ✓ svolgerli soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa
- ✓ svolgerli sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione;
- ✓ fornire adeguati DPI.

L'azienda ospitante dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del art. 28 del D.Lgs. 81/2008 come integrato dal decreto correttivo 106/2009.

Il Documento di valutazione dei rischi è aggiornato al \_\_\_\_\_ e **prevede una sezione specifica relativa alla valutazione per i lavoratori minori**; da tale documento si evince quanto segue:

a) RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI							
D.Lgs. 81/2008	Fattore di rischio individuato	SI	NO	Descrizione del rischio e delle misure di prevenzione e protezione adottate	Sorveglianza sanitaria applicabile		NOTE
					SI	NO	
Titolo II	Rischi specifici degli ambienti di lavoro						
Titolo III – Capo I	Rischi nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro (piastre, scaldia - cera, attrezzature per l'estetica.)						
Titolo III – Capo III	Rischi elettrici						
D.M. 10/03/98	Rischi di incendio e gestione delle emergenze						

b) RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI							
D.Lgs. 81/2008		SI	NO	Descrizione del rischio e delle misure di prevenzione e protezione adottate	Sorveglianza sanitaria applicabile		NOTE
					SI	NO	
Titolo VI	Rischi bio – meccanici (movimenti ripetuti degli arti superiori, postura eretta prolungata)						
Titolo VIII – Capo II	Esposizione ad agenti fisici: RUMORE						
Titolo IX – Capo I	Esposizione a sostanze pericolose: AGENTI CHIMICI						
Titolo IX – Capo II	Esposizione a sostanze pericolose: AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI						
Titolo IV	Esposizione a microclima non adeguato						
Titolo X	Esposizione ad agenti biologici						

Il Tutor dell'azienda ospitante incaricato di fornire allo studente in periodo di stage le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro connessi all'attività dell'azienda è il Sig. \_\_\_\_\_.

Sono altresì previsti, per l'attività specifica svolta dallo studente in periodo di stage, i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale, di cui l'azienda ospitante darà l'addestramento all'uso.

Si rammenta che la fornitura di DPI è a carico dell'azienda ospitante.

c) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)		
	SI	NO
Elmetto di protezione		
Occhiali o visiera di protezione		
Guanti specifici di protezione		
Protezioni acustiche		
Calzature di sicurezza		
Protezioni delle vie respiratorie		
Indumenti da lavoro		
Imbracature di sicurezza e dispositivi anticaduta		
Altro (specificare)		

d) SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
DATORE DI LAVORO	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
MEDICO COMPETENTE	

L'azienda ospitante informa che le **procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro**, compresi i nominativi degli addetti incaricati di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 81/2008 sono disponibili presso la sede operativa dell'azienda.

L'Istituto si riserva di:

- chiedere all'azienda copia del piano di emergenza e di eventuali istruzioni operative di sicurezza o regolamenti interni, se presenti;
- condurre visite a campione presso le aziende ospitanti al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

**AZIENDA OSPITANTE**  
(timbro e firma)

**ALLIEVO**  
(firma per presa visione)

**GENITORE**  
(firma per presa visione)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Allegato I

### I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

#### 1. Agenti fisici:

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;

b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.

#### 2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

#### 3. Agenti chimici:

a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);

2) possibilità di effetti irreversibili (R40);

3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);

4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);

5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);

6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);

7) può ridurre la fertilità (R60);

8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);

c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)";

d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;

e) piombo e composti;

f) amianto.

### II. Processi e lavori:

1) Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso. Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994. (ora D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.

4) Lavori di mattatoio.

5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.

7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.

8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. (ora D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500° C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

11) Lavorazioni nelle fonderie.

12) Processi elettrolitici.

13) (soppresso).

- 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
- 15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
- 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
- 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
- 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
- 19) Lavorazione dei tabacchi.
- 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
- 21) Produzione di calce ventilata.
- 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
- 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
- 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
- 25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
- 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
- 27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a quanto previsto dall'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
- 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
- 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
- 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
- 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
- 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
- 33) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
- 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
- 35) Produzione di polveri metalliche.
- 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
- 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare".

-----  
N.B.: Allegato aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, e, successivamente così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262.